AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 24.2.1998, N. 58 ("TUF") E DEGLI ARTT. 129 E SS. DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE.

PREMESSA

In data 22 marzo 2011 le società Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni ("**Premafin**") e Unicredit S.p.A. ("**Unicredit**") hanno sottoscritto un accordo di investimento (l'"**Accordo**"), nell'ambito di una più ampia operazione di ricapitalizzazione del gruppo facente capo a Fondiaria-SAI S.p.A. ("**Fondiaria-SAI**" o la "**Società**").

Obiettivo dell'Accordo è quello di consentire a Premafin di procedere all'operazione di rafforzamento patrimoniale della propria controllata Fondiaria-SAI e alla Banca di acquisire una stabile partecipazione di minoranza qualificata con la possibilità di beneficiare di una valorizzazione del proprio investimento nel medio lungo periodo.

Più in dettaglio i punti qualificanti dell'Accordo - come già descritti nell'estratto pubblicato in data 26 marzo 2011 - sono di seguito riassunti:

1. qualora il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI avesse deliberato, in esercizio della delega ricevuta dall'assemblea del 26 gennaio 2011, un aumento di capitale di Euro 450 milioni (l'"**Aumento Di Capitale FS**"), la Banca si era impegnata a sottoscrivere una quota in misura tale da detenere una partecipazione, post aumento, pari al 6,6% del capitale ordinario (la "**Partecipazione Banca**" e, complessivamente, l'"**Impegno Di Sottoscrizione**"). Al riguardo, si segnala che l'Aumento di Capitale FS è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI in data 14 maggio 2011;
2. Premafin, si era impegnata a cedere alla Banca un numero di diritti di opzione tali da consentirle l'adempimento dell'Impegno di Sottoscrizione;
3. l'investimento complessivo della Banca, previsto in misura pari ad Euro 170 milioni, era così ripartito:
   (i) all'Impegno di Sottoscrizione, una quota necessaria a sottoscrivere la Partecipazione Banca al prezzo di emissione; e (ii) al corrispettivo per l'acquisto dei diritti da Premafin, una quota pari alla differenza tra Euro 170 milioni e l'Investimento per l'Impegno di Sottoscrizione;
4. Premafin si era impegnata a destinare il corrispettivo ricevuto per la cessione dei diritti alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale FS in misura tale da conservare una partecipazione diretta e indiretta almeno pari al 35% del capitale ordinario post aumento (di seguito il "**Pacchetto Premafin**");
5. qualora, alla data del 31 dicembre 2016, il valore del Pacchetto Premafin calcolato in base ai prezzi medi degli ultimi 6 mesi di borsa (il "**Valore a Termine**"), fosse superiore al valore del medesimo calcolato in base al Theoretical Ex-Rights Price dell'Aumento di Capitale (il "**Valore di Partenza**"), Premafin riconoscerà alla Banca un premio (il "Premio") pari al 12,5% della differenza tra Valore a Termine e Valore di Partenza, restando inteso che: (i) il prezzo per azione da utilizzare per il calcolo del Valore a Termine non potrà in ogni caso eccedere Euro 12; (ii) qualora il prezzo medio di mercato per azione utilizzato per il calcolo del Valore a Termine dovesse eccedere Euro 9,5, per la parte del Premio dovuta per la fascia di prezzo compresa tra € 9,5 e € 12, il Premio sarà pari al 10%. E' previsto che laddove, prima del 31 dicembre 2016, intervenga il realizzo di più del 10% del Pacchetto Premafin, il Premio, quanto alla quota oggetto di realizzo, sia (a) calcolato in base alle condizioni di effettivo realizzo, anziché in base al Valore a Termine, e (b) corrisposto a seguito del perfezionamento dell'operazione di realizzo.

L'Accordo prevedeva inoltre la proposta di apportare alcune modifiche al contratto di finanziamento sottoscritto tra Premafin, Unicredit e le altre banche finanziatrici in data 22 dicembre 2004, come successivamente integrato e modificato da ultimo in data 22 dicembre 2010 (il "**Contratto di Finanziamento**"), che richiedevano, per il relativo perfezionamento, l'approvazione da parte delle banche finanziatrici.

L'Accordo era condizionato alla conferma, entro il 30 giugno 2011, da parte della Consob di assenza di obblighi di OPA su Fondiaria-SAI a fronte dell'esecuzione del medesimo e all'ottenimento, sempre entro la medesima data, dei necessari waiver ai sensi del Contratto di Finanziamento. Le predette condizioni si sono verificate, rispettivamente, in data 13 maggio 2011, quando la Consob ha emesso il provvedimento di esenzione dagli obblighi di OPA ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. b), n. 1), par. (iii), del Regolamento Emittenti, e in data 10 maggio 2011, quando sono state perfezionate le modifiche al Contratto di Finanziamento tra Premafin, UniCredit e le altre banche finanziatrici.

L'Accordo prevedeva infine che, alla data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale FS, Premafin e la Banca stipulassero un accordo parasociale (il "**Patto**"), rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, volto a garantire il mantenimento dell'influenza dominante di Premafin ed il conferimento alla Banca di diritti e prerogative tipici del socio finanziario di minoranza.

Al riguardo, si rende noto che in data 7 luglio 2011, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**AGCM**") ha comunicato che le modifiche del Patto che le sono state sottoposte dalle Parti sono coerenti con le misure di cui al provvedimento C8660 adottato dall'AGCM in occasione della concentrazione tra UniCredit e Capitalia.

In data 8 luglio 2011, le Parti hanno quindi dato esecuzione all'Accordo e, in particolare, (i) Unicredit ha acquistato da Premafin complessivi n. 12.112.567 diritti di opzione relativi all'Aumento di Capitale FS; (ii) Unicredit ha sottoscritto n. 24.225.134 azioni ordinarie della Società nell'ambito dell'Aumento di Capitale FS; (iii) le Parti hanno sottoscritto il Patto il quale - rispetto alla versione originariamente allegata all'Accordo di Investimento ed oggetto degli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 122 del TUF – presenta, oltre alle citate modifiche volte ad assicurarne la coerenza con gli impegni assunti dalla Banca nei confronti dell'AGCM in occasione della concentrazione tra UniCredit e Capitalia, alcune altre precisazioni e modifiche non sostanziali relative ai diritti di governance della Banca. Si tratta delle modifiche che le Parti si erano già dichiarate disponibili ad apportare nel contesto dell'istruttoria svolta dalla Consob in relazione al quesito in materia di OPA obbligatoria presentato dalle Parti medesime, il cui contenuto era già sintetizzato nella Comunicazione approvata dalla Consob il 13 maggio 2011 in risposta a tale quesito. In particolare: i) il patto di consultazione lascerà libere le Parti di esprimere il voto in caso di disaccordo; ii) gli amministratori designati da Unicredit saranno sempre numericamente in minoranza nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo e non potranno assumere la presidenza di tali organi né acquisire deleghe, iii) un secondo amministratore dei tre di nomina Unicredit avrà i requisiti d'indipendenza.

Di seguito viene fornita una illustrazione del contenuto delle principali previsioni del Patto sottoscritto dalle parti in data 8 luglio 2011 (sono evidenziate in sottolineato le pattuizioni modificate).

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Fondiaria-SAI S.p.A., con sede in Torino, Corso Galileo Galilei 12, Codice Fiscale e P. IVA 00818570012, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 167.043.712.

Premafin esercita direttamente e indirettamente tramite la propria controllata Finadin S.p.A. una influenza dominante, ai sensi dell'art. 93 del TUF, su Fondiaria-SAI.

Premafin non esercita attività di direzione e coordinamento su Fondiaria-SAI.

Premafin non esercita attività di direzione e coordinamento e, pertanto, laddove le pattuizioni contenute nel Patto implichino comportamenti degli organi di Fondiaria-SAI, i relativi obblighi di Premafin devono intendersi come impegno a fare quanto in proprio potere nel rispetto dell'autonomia di Fondiaria-SAI.

2. Azioni conferite nel Patto

Il Patto prevede che Premafin e la Banca conferiscano in sindacato, rispettivamente, il Pacchetto Premafin e la Partecipazione Banca. In totale, il Patto ha ad oggetto n. 155.490.345 azioni ordinarie della Società, pari – assumendo l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale FS - al 42,3625% del capitale sociale, così suddivise:

Azionista	Numero azioni sindacate	% rispetto al totale delle azioni sindacate	% sul capitale sociale ordinario
Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni	131.265.211	84,42%	35,7625%
Unicredit S.p.A.	24.225.134	15,58%	6,6%

3. Principali previsioni del Patto

3.1 Disposizioni relative alla corporate governance della Società

3.1.1 *Consultazione preventiva*

La Banca e Premafin si consulteranno prima di ogni assemblea ordinaria e straordinaria della Società, fermo restando che, all'esito della consultazione, ciascuna Parte sarà pienamente libera di esercitare il diritto di voto secondo le proprie autonome determinazioni.

3.1.2 *Consiglio di Amministrazione*

Le Parti faranno sì che, per l'intera durata del Patto, la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciannove membri.

Ai sensi del Patto, la Banca e Premafin presenteranno congiuntamente e voteranno una lista di candidati nelle assemblee della Società aventi ad oggetto la nomina degli organi sociali. Al riguardo, la Banca avrà il diritto di designare tre componenti il consiglio di amministrazione, due dei quali – la designazione di uno dei quali dovrà avvenire previa consultazione con Premafin - dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina applicabile per le società quotate (gli'"**Amministratori Indipendenti**"). Gli altri candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione saranno designati da Premafin. Laddove un componente del Consiglio di Amministrazione debba essere nominato dalla lista di minoranza in conformità alla normativa applicabile, le Parti faranno in modo che alla Banca sia in ogni caso assicurata la presenza nel Consiglio di Amministrazione dei tre componenti da essa designati. In sede di prima attuazione, Premafin farà sì che entro il 10 agosto 2011 intervengano le dimissioni di tre consiglieri della Società e vengano nominati per cooptazione gli amministratori designati dalla Banca.

Qualora per qualsiasi motivo venissero a cessare uno o più consiglieri designati dalla Banca e/o da Premafin, queste ultime faranno quanto in loro potere affinché al più presto, anche in via di cooptazione, il sostituto sia nominato su designazione della parte che aveva designato l'amministratore cessato.

Per tutta la durata del Patto, gli amministratori designati dalla Banca non ricopriranno la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo della Società e non saranno destinatari di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Secondo quanto previsto nel Patto, fintanto che la Banca e la Società e/o Premafin deterranno contemporaneamente una partecipazione diretta o indiretta nel capitale sociale di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**") e parteciperanno a patti di sindacato relativi a Mediobanca, l'amministratore designato dalla Banca non in possesso dei requisiti di indipendenza non potrà (i) essere consigliere della Banca; (ii) ricoprire ruoli nella governance di Mediobanca e di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"); (iii) ricoprire incarichi di business, all'interno del gruppo facente capo alla Banca, nel settore assicurativo e dell'investment banking.

In sede di designazione, la Banca richiederà formalmente ai tre amministratori da essa individuati di astenersi - fintanto che la Banca e la Società e/o Premafin deterranno contemporaneamente una partecipazione diretta o indiretta nel capitale sociale di Mediobanca e parteciperanno a patti di sindacato relativi a Mediobanca - dall'esercitare i diritti di voto nell'ambito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione concernenti le decisioni relative alle seguenti materie: (a) la movimentazione, al di fuori del gruppo facente capo alla Società, delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla Società in Mediobanca e/o Generali; (b) la designazione da parte della Società di esponenti della medesima negli organi sociali di Mediobanca e/o Generali.

3.1.3 *Comitato esecutivo*

Secondo quanto previsto nel Patto, le Parti faranno quanto in proprio potere affinché (i) il Comitato Esecutivo della Società sia composto da almeno sei membri e due amministratori a tal fine designati dalla Banca facciano parte del Comitato Esecutivo della Società che, salvo quanto previsto al successivo punto 3.2., manterrà le deleghe attualmente ad esso attribuite; (ii) l'Amministratore Indipendente designato dalla Banca previa consultazione con Premafin faccia parte, con funzioni di Presidente, di ogni comitato per il quale la disciplina di legge o autoregolamentare applicabile preveda una componente indipendente.

Secondo quanto previsto nel Patto, le Parti hanno convenuto che qualora la Società intenda nominare un Comitato Esecutivo composto da un numero di amministratori inferiore a sei, solo un amministratore a tal fine designato dalla Banca ne farà parte.

3.1.4 *Collegio Sindacale*

Le Parti presenteranno congiuntamente e voteranno una lista comune di candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, con modalità tali che, laddove non sia presentata una lista di minoranza, la Banca abbia diritto di designare il Presidente del Collegio Sindacale.

3.2 Competenze dell'organo amministrativo

3.2.1 *Materie non delegabili*

Le Parti faranno quanto in proprio potere affinché le materie di seguito elencate – con esclusione di tutte le operazioni di ordinaria amministrazione poste in essere nell'ambito dell'operatività assicurativa e/o bancaria - restino di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società:

a) approvazione del business plan, del budget e loro modifiche e/o aggiornamenti (se del caso anche a livello consolidato);
b) qualsiasi operazione di acquisizione e alienazione di aziende, rami d'azienda o beni costituenti immobilizzazioni, ivi inclusi partecipazioni, il cui valore, per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate, sia superiore ad Euro 30 milioni;
c) qualsiasi operazione di acquisizione e alienazione di immobili il cui valore, per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate, sia superiore ad Euro 15 milioni;
d) assunzione di finanziamenti di importo superiore ad Euro 50 milioni per ciascuna operazione;
e) sottoscrizione di qualsiasi altro contratto e/o accordo (ivi compreso il rilascio di garanzie) che faccia assumere alla Società per ogni singola operazione o in ragione d'anno impegni di importo superiori ad Euro 35 milioni, fermo restando che quelli di importo superiore ad Euro 15 milioni saranno di competenza del Comitato Esecutivo (tali importi saranno calcolati per singola società);
f) qualsiasi operazione relativa alle società del gruppo che comporti il superamento delle medesime soglie di cui ai punti che precedono.

Il Patto prevede che i limiti di cui sopra troveranno applicazione anche qualora la singola operazione venisse perfezionata in un unico contesto da più società del gruppo facente capo alla Società, nel senso cioè che, ai fini di dette soglie, gli importi della singola operazione dovranno essere considerati complessivamente.

3.2.2 *Aumenti di capitale ex art. 2441, comma quinto, cod. civ.*

Le Parti faranno in modo che le proposte all'Assemblea dei soci (ovvero decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione) relative a operazioni di aumento di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ., restino di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società e nessuna decisione in merito a tali materie sia assunta – salvo diverso accordo della Banca a seguito di consultazione – laddove l'amministratore, diverso dagli 'Amministratori Indipendenti, designato dalla Banca, presente alla riunione abbia espresso voto contrario.

3.2.3 *Materie sottoposte ad approvazione di un comitato di amministratori indipendenti*

Le Parti faranno quanto in proprio potere affinché le materie di seguito elencate restino di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società e nessuna decisione in merito a tali materie sia assunta – salvo diverso accordo della Banca a seguito di consultazione – senza (i) l'espresso parere favorevole, determinato a maggioranza, di un comitato di tre amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina applicabile per le società quotate, tra i quali l'Amministratore Indipendente designato previa consultazione con Premafin e (ii) la previa acquisizione di una fairness opinion rilasciata da primaria banca d'affari di standing internazionale:

(a) proposte all'Assemblea dei soci (ovvero decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione) relative a operazioni – diverse da quelle di cui al paragrafo 3.2.2 che precede - che abbiano l'effetto di diluire la partecipazione della Banca nella Società, salvo che, per le caratteristiche dell'operazione, la diluizione dipenda dalla decisione della Banca;
(b) proposte all'Assemblea dei soci (ovvero decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione) relative a fusioni, trasformazioni, scissioni e liquidazione, nonché qualsiasi altra operazione straordinaria (ivi comprese acquisizioni, cessioni e altre operazioni che comportino modificazioni significative del perimetro di attività del gruppo della Società) relativa alla Società ed al gruppo ad essa facente capo, avente un valore superiore ad Euro 150 milioni per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate. Fintanto che la Banca e la Società e/o Premafin deterranno contemporaneamente una partecipazione diretta o indiretta nel capitale sociale di Mediobanca e parteciperanno a patti di sindacato relativi a Mediobanca - la procedura di garanzia di cui al presente paragrafo 3.2.3 non troverà applicazione in relazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto decisioni relative alla movimentazione al di fuori del gruppo facente capo alla Società delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla Società in Mediobanca e/o Generali.

3.2.4 *Impegni relativi alle azioni Generali e agli esponenti designati dalla Società nel Consiglio di Amministrazione di Mediobanca*

Ai sensi di quanto previsto nel Patto, Premafin si impegna nei confronti della Banca a fare quanto in proprio potere affinché la Società:

(i) faccia sì che gli esponenti designati dalla Società nel Consiglio di Amministrazione di Mediobanca non partecipino alle riunioni dell'organo medesimo durante la trattazione e delibera degli argomenti che riguardano:(a) il settore assicurativo, ivi compresi quelli inerenti la gestione della partecipazione azionaria in Generali nonché; (b) il settore dell'investment banking, nel caso in cui l'attività di Mediobanca oggetto di trattazione in sede consiliare debba essere svolta nei confronti di soggetti che operano prevalentemente nel settore assicurativo, ove tali operazioni non siano ricomprese nel punto (a) che precede;
(ii) ceda la partecipazione azionaria direttamente o indirettamente detenuta dalla Società in Generali, pari all'1,1165 % del capitale, entro il 31 dicembre 2012. In relazione a tale misura, la Società cederà la partecipazione a persone fisiche e giuridiche che non siano in alcun modo controllate e/o collegate, direttamente o indirettamente, dalla Banca e/o da Premafin. La Società si impegna altresì a non cedere detta partecipazione, in tutto o in parte, a soggetti aderenti a patti sulla gestione di Mediobanca nonché a soggetti che, direttamente o indirettamente, siano controllati da, o siano controllanti di, questi ultimi;
(iii) si astenga, fino al perfezionamento della cessione di cui al punto (ii) che precede, dall'esercitare i diritti di voto inerenti la menzionata partecipazione diretta o indiretta in Generali.

Con riferimento agli impegni di cui al presente articolo 3.2.4, si segnala che la Società, con lettera del 30 giugno 2011 indirizzata all'AGCM, ha manifestato la propria consapevolezza circa gli impegni assunti da Premafin ed ha confermato nei confronti dell'AGCM l'assunzione degli impegni medesimi.

3.3 Disposizioni relative alla circolazione delle Azioni

3.3.1 *Cessione Partecipazione Banca*

La Banca potrà liberamente disporre della Partecipazione Banca. I diritti parasociali spettanti alla Banca ai sensi del Patto non saranno tuttavia in alcun modo trasferibili agli eventuali cessionari della Partecipazione Banca.

3.3.2 *Diritto di Co-Vendita*

Il Patto prevede che, nel caso in cui Premafin intenda trasferire a titolo oneroso ad un terzo acquirente, in tutto o in parte, le azioni della Società di sua proprietà, ed a condizione che detto trasferimento comporti, unitamente ad altri eventuali trasferimenti intervenuti in vigenza del Patto, una riduzione di almeno il 10% della Pacchetto Premafin, la Banca avrà la facoltà di richiedere a Premafin di trasferire un numero di azioni ordinarie della Società di proprietà della Banca proporzionale all'ammontare del Pacchetto Premafin oggetto della cessione, ad un prezzo per azione pari al prezzo che il terzo pagherà a Premafin per il Pacchetto Premafin, nonché alle medesime condizioni e termini pattuiti da quest'ultimo (il "**Diritto di Co-Vendita**").

Il Diritto di Co-Vendita non troverà applicazione in caso di trasferimenti, da parte di Premafin, in favore di persona fisica, giuridica o altro ente che controlla, è controllata da o è soggetta a, comune controllo con il primo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., a condizione che il soggetto cessionario assuma per iscritto tutti gli impegni e obblighi di Premafin di cui al Patto, e Premafin resti comunque obbligata in solido con il cessionario per il puntuale, completo ed esatto adempimento delle obbligazioni previste a suo carico dal Patto; Premafin ed il cessionario saranno considerati come una sola Parte ai sensi del Patto e Premafin si obbligherà a riacquistare la partecipazione ceduta in caso di cessazione del rapporto di controllo con il cessionario.

4. Durata

Il Patto avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, fermo restando che il medesimo cesserà immediatamente di avere efficacia laddove – prima della scadenza dei tre anni – la Partecipazione Banca divenisse inferiore al 4% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società.

Il Patto si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di tre anni, nel caso in cui nessuna delle Parti abbia comunicato all'altra Parte – con lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno quattro mesi prima rispetto alla Data di Scadenza - la propria intenzione di non rinnovare le disposizioni del Patto."

5. Deposito

Si segnala che il testo del Patto verrà depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Torino nei termini di legge.